



Comune di Castell'Umberto

Città Metropolitana di Messina

Via Garibaldi, 27 - 98070 - Castell'Umberto (ME)
Telefono. 0941.438350 - fax 0941.438657
P. Iva 01032850834 - C.F. 84004180836
www.comune.castellumberto.me.it -
e.mail: info@comune.castellumberto.me.it - comune.castellumberto@pec.it

ORDINANZA N. 12

Oggetto: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 CONTENUTE NEL DPCM 11 MARZO 2020. (GU Serie Generale n. 64 del 11-03-2020).

IL SINDACO

- *Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, CONVERTITO IN LEGGE 5 marzo 2020, n. 13 avente per oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19" pubblicato sulla G.U. n.45 del 23-2-2020).*

- Visto il D.P.C.M. del 8.03.2020, pubblicato in GURS Serie Generale n.59 del 08-03-2020.

- Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 3 dell'8 Marzo 2020 del Presidente della Regione Sicilia recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."

-. Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 4 dell'8 Marzo 2020 del Presidente della Regione Sicilia recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica".

-. Visto il D.P.C.M. del 9.03.2020, pubblicato in GURS Serie Generale n.62 del 09-03-2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*"

Visto il D.P.C.M. del 11.03.2020, pubblicato in GURS Serie Generale n.64 del 11-03-2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*"

-. Vista la Ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 13 Marzo 2020 del Presidente della Regione Sicilia recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica",

-. Esperita la azione di raccordo con le Autorità Regionali previste dall'articolo 3 della Ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 13 Marzo 2020 del Presidente della Regione Sicilia, avendo previamente comunicato le determinazioni assunte all'ANCI-Sicilia (ovvero al Dipartimento regionale della Protezione).

-.Viste e richiamate le proprie precedenti ordinanze sindacali relative all'argomento che si intendono qui richiamate ed ancora valide ed efficaci per le parti non contrastanti, fermo restando le prescrizioni imposte dal D.P.C.M. del 11.03.2020.

-. Visto l'articolo 50 comma 5 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i..

-. Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato dalla L.R. n.48/1991

PREMESSO CHE

In virtù degli atti normativi, nazionali, regionali e locali su richiamati, tutti i cittadini e/o turisti che entrano nel territorio Comunale, provenendo e/o dopo aver transitato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché dai territori delle altre Regioni o Comuni italiani, sono obbligati a comunicare tale circostanza al Comune di Castell'Umberto, al dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di S. Agata Militello, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta ed a osservare la permanenza domiciliare, con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento volontario per almeno 14 giorni dall'arrivo, con divieto di mantenere contatti sociali e di spostamento dall'abitazione e di fare viaggi e con obbligo di rimanere reperibile per ogni eventuale attività di controllo.

Le medesime disposizioni si applicano nei confronti di cittadini per i quali si è venuti a conoscenza di contatti, anche indiretti, con persone ammalate e/o positive al tampone COVID-19.

CONSIDERATO CHE

L'efficacia della misura della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario volontario sarebbe gravemente compromessa ove, la persona ad essa sottoposta mantenesse contatti con i familiari conviventi e questi ultimi, vivendo in situazione di promiscuità, non osservassero le medesime precauzioni, obblighi e divieti

ORDINA

- 1) **a decorrere dalla data del SEDICI MARZO 2020** i soggetti residenti o domiciliati nell'intero territorio comunale che vi facciano rientro da altre regioni o dall'estero, o provenienti da Comuni della Sicilia dove sono state riscontrate positività al test COVID-19, devono comunicare tale circostanza al Comune, al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta **con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi; di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza e di registrarsi presso il sito web www.siciliacoronavirus.it**. Le medesime disposizioni si applicano nei confronti dei cittadini per i quali si è venuti a conoscenza di contatti, anche indiretti, con persone ammalate e/o positive al tampone COVID -19
- 2) **I soggetti indicati al punto 1 comunicano su apposito modulo predisposto dall'ente, agli Uffici comunali se l'abitazione gode di stanza isolata con bagno annesso ad esclusivo utilizzo.**
- 3) **Se l'abitazione NON gode di stanza isolata con bagno annesso ad esclusivo utilizzo, i familiari conviventi debbono sottostare, con le medesime modalità, indicate al superiore punto 1 all'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario.**
- 4) **I soggetti indicati al punto 1 a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza sindacale, se intendono ottemperare alla misura della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, presso una seconda abitazione nella propria disponibilità, comunicano su apposito modulo predisposto dall'ente, agli Uffici comunali l'indirizzo presso cui eseguono l'isolamento domiciliare, senza avere intrattenuto alcun rapporto con i familiari residenti in Castell'Umberto, nonché le modalità con le quali adempiranno ai relativi oneri comportamentali e, in primo luogo, a quello relativo al divieto assoluto di contatti sociali.**

AVVISA

che l'inosservanza delle superiori disposizioni sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice penale, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro. Per la violazione delle disposizioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.

La presente ordinanza potrebbe subire modifiche e/o integrazioni alla luce di emanandi provvedimenti nazionali e/o regionali.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:

- Pubblicazione all'albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale con indirizzo: www.comune.castellumberto.me.it e che, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'Ente

DISPONE

CHE l'Ufficio Affari generali trasmetta copia della presente ordinanza:

- Al Prefetto di Messina
- Alla Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza.
- Al Commissariato P.S. di Capo d'Orlando
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Sant'Agata di Militello
- Alla Stazione dei Carabinieri del Comune di Castell'Umberto
- All'Asp di S. Agata Militello;
- Al Presidio del 118 di Tortorici;
- All'Ill.mo Prefetto di Messina;
- Al Presidente della Regione Siciliana;
- All'Assessorato Regionale della Salute;
- Alla Città Metropolitana di Messina;

La presente ordinanza potrebbe subire modifiche e/o integrazioni alla luce di emanandi provvedimenti nazionali e/o regionali.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, nei termini di legge, innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sez. Catania, o innanzi al Presidente della Regione.

Dalla Residenza Municipale, li 16/03/2020



SINDACO
Gtt. Vincenzo Biagio LIONETTO CIVA